

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE,
PARRUCCHIERE ED
ESTETISTA.

Nuova adozione con deliberazione n.74 del 30 Novembre 1998
Modifica con deliberazione n.33 del 31 Maggio 2001

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna (nel prosieguo denominata parrucchiere) e di estetista, siano esse esercitate, anche a titolo gratuito, da imprese individuali o in forma societaria di persone di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinati in tutto il territorio comunale dalla legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n° 1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990, n° 1 della Legge Regionale del 17 Ottobre 1994, n° 74, e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in ospedali, case di cura, palestre, club, circoli privati, negozi di profumeria, ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3a. L'attività di BARBIERE riguarda le seguenti prestazioni, esercitate su persone di sesso maschile: taglio e acconciatura dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di pedicure e manicure e servizi tradizionalmente complementari quali, ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
- 3b. L'attività di PARRUCCHIERE riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazioni di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari oltre a quelli relativi al trattamento estetico dei capelli; prestazioni semplici di pedicure e manicure.
- 3c. L'attività di ESTETISTA può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art.1 della Legge 4 Gennaio 1990, n° 1, e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Per tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 Ottobre 1986, n° 713, e l'impiego di apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolamentati dalla Legge 4 Gennaio 1990, n° 1 e dalla Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n° 74. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Art.2

Autorizzazione Amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le attività, in parola, possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, previo parere consultivo della Competente Commissione Comunale di cui al successivo art.4, prevista dalla Legge 23 Dicembre 1970, n° 1142, ed integrata in base all'art.6 della Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n° 74.
5. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art.3.
7. Le attività svolte in locali non aperti al pubblico (ospedale, case di cura) sono autorizzate nel rispetto del presente regolamento (a soggetti in possesso della qualifica professionale, in presenza di attestazioni da parte del gestore della struttura non aperta al pubblico della messa a disposizione di locali idonei,ecc.) eccetto l'osservanza dei vincoli previsti al successivo art.3. L'autorizzazione dovrà comunque indicare gli utenti ai quali l'attività deve essere rivolta e riportare il vincolo di intransferibilità dei locali autorizzati.

ART.3

Zonizzazione del territorio-Distanze minime tra esercizi

1. Il territorio Comunale ai fini del presente Regolamento viene suddiviso nelle seguenti zone:
 - ZONA 1 fascia centrale all'interno della quale si individuano le seguenti sottozone:
 1. Zona 1/a Centro abitato di Lamporecchio "A"
 2. Zona 1/b Centro abitato di San Baronto
 3. Zona 1/c Centro abitato di Lamporecchio "B"
 4. Zona 1/d Centro abitato di Mastromarco
 5. Zona 1/e Centro abitato di Cerbaia
 - ZONA 2 parte del territorio comunale non ricompreso nella Zona 1.
Tale suddivisione risulta dalla cartografia allegata (la cartografia viene allegata in due tavole :a-scala 1:25.000, relativa all'intero territorio comunale, b- scala 1:5.000, per la zona 1/a), che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio di tipologia ricompresa tra quelle di cui al successivo art.7, può essere rilasciata a condizioni che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e i preesistenti della stessa tipologia, intercorra almeno la seguente distanza:
 - ZONA 1 Sottozone 1/a-1/b:100 m.
 Sottozone 1/c-1/d-1/e: 300 m.

- ZONA 2 500 m.

3. Il valore della distanza stabilito nel precedente comma 2 per ciascuna zona viene incrementato del 10% per ogni rilascio di autorizzazione per apertura di esercizio tra quelli oggetto del presente regolamento; il valore risultante della distanza è arrotondato all'unità superiore, se decimale. Analogamente la distanza viene ridotta del 10% per ogni diminuzione di autorizzazione avvenuta dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per gli esercizi esistenti da almeno tre anni che intendano trasferirsi all'interno della stessa zona sono previste:
 - a) la riduzione alla metà delle distanze indicate ai commi 2 e 3;
 - b) la possibilità di trasferirsi prescindendo dalla distanza dall'esercizio più vicino, purché ad una distanza non superiore ai 50 m rispetto alla precedente ubicazione.
5. Le distanze soprariportate devono essere rilevate tra le mezzerie degli ingressi dei locali (qualora l'esercizio sia ubicato in uno stabile a più piani, si considera l'ingresso dello stabile) e vengono misurate secondo il percorso più breve a partire dal nuovo esercizio; in presenza di strisce pedonali, curve o altri elementi che impediscano ai pedoni l'attraversamento stradale in punti determinati, la distanza dovrà essere misurata, comunque, attraversando perpendicolarmente la sede stradale nel punto più breve, anche qualora tale attraversamento sia inibito alla circolazione pedonale
6. Le distanze stabilite per ciascuna zona si applicano solo per gli esercizi della stessa tipologia, anche nel caso di attività integrate ; le distanze stabilite ai sensi del presente articolo per la zona confinante (ovviamente dovrà essere applicata la distanza relativa alle zone in cui verrà insediato l'esercizio e non quella della zona confinante). Ai fini del presente articolo gli esercizi di parrucchiere (uomo, donna e unisex) e quelli di barbiere sono equiparati. Del pari sono equiparati gli esercizi di estetista a quelli, già autorizzati, di "visagista" –"manicure" –"pedicure" e simili (gli esercizi di tale tipologia non dovranno rispettare invece la distanza dagli esercizi, già autorizzati, per la mera attività di "solarium")

ART.4

Commissione Consultiva

1. La Commissione Consultiva Comunale prevista dalle Leggi 14 Febbraio 1963, n.161 e 23 Dicembre 1970, n.1142, integrata ai sensi della Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n.74, attuativa della Legge 4 Gennaio, n.1 è così composta :
 - Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive o suo delegato con funzioni di Presidente e Segretario;
 - N.5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n.3 per attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
 - N.3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - Funzionario Medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o suo delegato;

- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
 - N. 1 rappresentante della Commissione Provinciali dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
2. La Commissione nominata dalla Giunta Comunale resta in carica per la durata di 4 anni e comunque fino all'insediamento della nuova .I suoi componenti possono essere riconfermati.
 3. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della Commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni , senza giustificato motivo , per tre volte consecutive.
 4. La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a)redazione e/o eventuali modifiche del Regolamento Comunale, sentite le organizzazioni di categoria;
 - b)rilascio e diniego dell'autorizzazione;
 - c)trasferimento dell'attività autorizzata in altra sede;
 - d)sospensione o revoca dell'autorizzazione.
 5. Il Presidente ha facoltà di richiedere alla Commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e su ogni problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.
 6. La commissione è convocata a mezzo lettera del Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono stati adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO ED IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART.5

Domanda di autorizzazione.

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere in carta legale e deve contenere:
 - Cognome, nome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente e tipo di attività che si intende svolgere.
 - Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscritibile all'Albo delle imprese Artigiane.
 - Precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti sottoriportati, salvo produzione di dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi della legislazione vigente:

- Documentazione relativa a :
 - ❖ Requisiti professionali di cui alla Legge 161/163 e successive modificazioni ed integrazioni per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere;
 - ❖ Requisiti professionali di cui alla Legge 1/1990, per richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;

tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n. 443 della qualificazione della maggioranza dei soci.

- Pianta planimetrica dei locali , in scala 1:100, con piantina in scala 1:2000 per individuare l'ubicazione;
- Per la società, copia dell'atto costitutivo e certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- Quanto necessario, secondo le norme dell'Azienda U.S.L., ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario.

3. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale del Comune. In caso di spedizione con raccomandata fa fede la data della stessa. Qualora siano presentate nello stesso giorno, come sopra determinato, più domande, viene data la precedenza a quelle di concentrazione e/o di trasferimento.

ART.6

Istruttoria del procedimento

1. L'ufficio comunale competente svolge l'istruttoria dei procedimenti di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative , regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia..
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il responsabile dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti richiedendo all'Unità Operativa dell'Azienda U.S.L.(competente per territorio) il parere igienico-sanitario , ai competenti servizi tecnici comunali la verifica della conformità urbanistica, edilizia e della destinazione d'uso dei locali ed all'Ufficio di Polizia Municipale gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa, fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato.
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dell'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dall'autorizzazione devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.3,, qualora in fase istruttoria del procedimento si accerti la sussistenza delle condizioni previste.

4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha sei mesi di tempo per completare la documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Regolamento , ritirare l'autorizzazione ed iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima, salvo proroga, in caso di comprovata necessità purchè il richiedente non venga a disporre, in totale, di un periodo eccedente l'annata.
5. Qualora vengano presentate due o più richieste aventi tutte i requisiti per essere accolte ai sensi del vigente Regolamento ma in condizioni tali per cui l'accoglimento dell'una escluda l'accoglimento delle altre, si dovrà procedere con un provvedimento di accoglimento nei confronti di quelle aventi diritto alla precedenza e con provvedimenti di sospensione nei confronti delle altre; i provvedimenti di sospensione verranno poi sostituiti con atti di diniego o accoglimento a seconda che l'attività venga iniziata o meno da parte di chi ha la precedenza.

ART.7

Tipologia delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt., vengono rilasciate solo per una o più delle seguenti tipologie (in quest'ultimo caso sempre in forma distinta):
 - a) Barbiere
 - b) Parrucchiere
 - c) Estetista.

ART.8

Attività integrate

1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali, che devono essere distinti e funzionalmente collegati, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività , nonché rispettare gli altri requisiti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di Legge

ART:9

Revoca dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'attività, di un esercizio avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto;essa non può comunque superare il termine di 3 mesi, prorogabili fino a 1 anno complessivo per gravi motivi (indisponibilità fisica dei titolari , demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto)e comporta il deposito dell'autorizzazione presso il Comune.

2. Nel caso sopra detto, ovvero di chiusura dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti, l'organo competente dispone, previo accertamento, la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

GESTIONE D'ESERCIZIO

ART.10

Trasferimento di sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento, salvo le deroghe previste al precedente articolo 3.
2. In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, ecc.) l'organo competente, sentita la Commissione Comunale Consultiva, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali nella medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi stabilite dal precedente art.3.

ART.11

Ampliamento

1. L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzato dall'organo competente tramite presa d'atto. La presa d'atto sul titolo Autorizzatorio originale e la successiva utilizzazione dei buoni locali sono subordinati all'accertamento del possesso dei requisiti igienico-sanitari e della idonea destinazione d'uso degli stessi da parte degli uffici competenti.
2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda scritta, in bollo, contenente gli estremi dell'autorizzazione in atto. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata al punto 2., lettere b) e d) dell'art.5 del presente Regolamento.

ART.12

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. In caso di cessazione o cessione dell'attività il titolare deve darne comunicazione all'Amministrazione Comunale e riconsegnare l'autorizzazione.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto l'intestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante e i locali e le attrezzature abbiano i prescritti requisiti, fatta eccezione per i minimi di superficie.
3. Il subentrante, già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o in caso di morte, alla data di acquisto dei titoli, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato domanda al Comune.-
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art.5, terzo comma, della Legge 8 Agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o

dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

5. La domanda da produrre nella fattispecie di trasferimento in gestione e in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte deve essere redatta e completata secondo quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento, inoltre per:
 - Trasferimento della sola gestione: dovrà essere prodotto copia dell'atto di affido di azienda registrato ai sensi di legge.
 - Subingresso per atto tra vivi: dovrà essere allegata copia dell'atto di cessione di azienda registrato ai sensi di legge.
 - Subingresso a causa di morte: dovrà essere prodotto il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risultino gli eredi legittimi e restituita la vecchia autorizzazione.
6. Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla scadenza è sostituita da altra autorizzazione intestata al titolare dell'attività, il quale ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta scritta, in bollo entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'affittanza.

ART.13

Modifica di ragione sociale o composizione societaria

1. E' fatto obbligo di richiedere, in bollo, l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifica della ragione sociale delle imprese (ivi compreso lo scioglimento di società) e nel caso di immissione e/o uscita di soci che svolgono attività, dalla società.
In caso di immissione di soci nella società dovrà essere allegata la documentazione indicata alla lettera a) (relativa a quest'ultimi), del comma 2, dell'art.5 del presente regolamento.
2. La mancata richiesta, di cui precedente punto 1, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.20, del presente Regolamento.

ART:14

Ricorsi

1. Contro il provvedimento che rifiuti, motivatamente, l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO IV

REQUISITI IGIENICO SANITARI

ART.15

Requisiti igienico sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta alla competente Unità Operativa dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
3. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) L'altezza minima dei locali deve essere quella prescritta dal Regolamento Edilizio Comunale fatto salvo quanto previsto da altre normative vigenti anche per quanto riguarda l'eventuale uso di locali di lavoro sotterranei o seminterrati;
 - b) La superficie dei locali di lavoro, dai quali devono ritenersi esclusi i servizi igienici di cui al successivo punto g) ed il retrobottega, deve prevedere almeno 15 mq. per il primo posto di lavoro ed almeno 4 mq per i successivi (qualora nello stesso esercizio, vengano esercitate due o più attività oggetto del Regolamento, la superficie del primo posto sarà ugualmente 15 mq. e, solo 4 mq., quelle dei successivi). Dal conteggio dei posti di lavoro sono comunque esclusi quelli adibiti al solo lavaggio della testa e/o alla tintura dei capelli;
 - c) La superficie illuminante dei locali di lavoro deve essere come minimo almeno 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi; di essa almeno il 50% deve essere apribile. Tali parametri (aerazione ed illuminazione) possono essere integrati solo parzialmente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - d) I pavimenti dei locali devono essere in continuità costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette. Le pareti devono essere rivestite fino ad un'altezza di metri 2 dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto od altro materiale che comunque sia lavabile ed impermeabile.

E' ammessa ove vi sia la necessità di delimitare determinati ambienti di lavoro, l'installazione di pareti divisorie che comunque abbiano le caratteristiche indicate per le pareti; devono avere un'altezza minima di mt. 2.10 e garantire una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm. 60.
 - e) I locali devono essere dotati dei necessari servizi: vaschette idonee con acqua corrente, condutture per lo scolo e il deflusso delle acque verso l'esterno. L'acqua dovrà essere potabile.
 - f) Gli arredi devono essere costruiti con materiali lavabili, impermeabili e che permettono gli interventi di pulizia, detersione e disinfezione sia ordinari che straordinari.

L'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante recipienti coperti e conservati per il periodo strettamente necessario in ambito separato.
 - g) Ogni azienda che svolge negli stessi locali, o in altri tra loro funzionalmente collegati, una o più attività di cui al presente Regolamento, qualora il numero complessivo degli addetti ed i posti di lavoro sia inferiore od uguale a 15, deve essere dotata di servizio igienico proprio, ben disimpegnato e provvisto di

antibagno. Se il parametro succitato è superiore a 15 i servizi igienici devono essere anche distinti per sesso.

Tali locali devono avere le caratteristiche di cui al comma 1 e 2 del precedente punto d), essere aerati mediante finestra o canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12, in quest'ultimo caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore asservito al comando luce del locale.

Preferibilmente nell'antibagno deve essere previsto un lavabo con acqua corrente, comando rubinetto non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere.

L'eventuale vano retrobottega deve essere aerato con finestra che si apra verso l'esterno; ove ciò non sia possibile il locale dovrà disporre di canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12, nel quale caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore asservito al comando luce del locale.

- h) Nei locali devono essere presenti idonee attrezzature e presidi per la pulizia degli stessi, per l'igiene degli operatori, per la disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione degli strumenti (che devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di nettezza), per l'esecuzione dei trattamenti, per interventi sulle piccole ferite nonché per garantire e tutelare la salute degli operatori e dei clienti, favorendo, dove è possibile i prodotti monouso.
- i) Il personale deve indossare idoneo copriabito di colore chiaro, sempre in stato di perfetta nettezza, lavarsi le mani regolarmente e sistematicamente, avere buona cura della propria persona ed indossare guanti protettivi quando esegue trattamenti particolari o quando vi sia la possibilità di contatto con sangue, etc.
- j) Tutto il personale deve essere in possesso della Tessera Sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L.; il titolare dell'esercizio, in presenza di malattie infettive, anche sospette, particolarmente se dalla pelle si manifestassero su chi opera nell'attività, dovrà fornire, al competente Servizio Sanitario dell'Azienda U.S.L., le comunicazioni previste dalle specifiche norme vigenti e comunque, per il trattamento dei dati sensibili, dovrà attenersi alle norme regolanti la materia (attualmente, Legge 31.12.1996, n. 675, nel testo aggiornato con D.Lgs. 09.05.1997, n. 123 e 28.07.1997, n. 255)
Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente Regolamento, se non dietro produzione di un certificato medico attestante la non pericolosità del trattamento, sia per la salute dell'interessato che per quella dell'operatore e degli altri clienti, oppure contenente le prescrizioni che l'operatore dovrà seguire per garantire lo stesso risultato, salvo ulteriori cautele espressamente previste dalle norme vigenti.
- k) Devono essere osservate le norme vigenti in materia di igiene del lavoro, nonché quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

CAPO V

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

ART.16

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono fissate con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Organizzazione di Categoria più rappresentative a livello provinciale. Gli orari dovranno essere portati a conoscenza, a cura del Comune alle Organizzazioni Sindacali e agli interessati ,oppure pubblicizzati.
2. L'orario è inteso come facoltà e non obbligo di apertura;non vincolando in alcun modo la prestazione di lavoro subordinato regolato dalle norme contrattuali vigenti
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Qualora i titolari degli esercizi in questione siano muniti di autorizzazione di commercio di cui alla L. 426/71, l'esercizio stesso per quanto attiene l'attività commerciale,dovrà seguire l'orario prestabilito per l'attività prevalente
5. I trasgressori saranno puniti a norma dell'art.21 del presente Regolamento.In caso di recidiva,è disposta la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15(quindici) giorni.

ART.17

Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) L'Autorizzazione amministrativa dell'esercizio;
 - b) Il tariffario delle prestazioni;
 - c) Il cartello riportante l'orario giornaliero, visibile dall'esterno;
 - d) L'avviso del periodo di chiusura,per ferie, visibile dall'esterno.
2. I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 19 del presente regolamento.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

ART.18

Controlli.

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste sul presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART.19

Sanzioni.

1. I contravventori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale,approvato con R.D.

3.3.1934 n°383 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla Legge 24.11.1981, n°689, dalla Legge 4.1.1990,n°1, dalla L.R. 17.10.1994 n°74, come sotto riportate:

- a) Per aver esercitato l'attività senza autorizzazione,ovvero per attività diversa,o espletata in difformità,da quella autorizzata:
- Barbieri e Parrucchie da £. 500.000 a £. 1.000.000.
 - Estetiste da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.
- b) Nei confronti di chi esercita l'attività di Estetista senza i requisiti professionali, di cui all'art.3 della Legge 1/90, è inflitta, sulla base della L.R. 74/94, la sanzione amministrativa di:
- da£. 2.000.000 a £. 10.000.00
- c) Per inosservanza delle norme igienico sanitarie:
- Per motivi strutturali o di sistemazione di ambiente £. 100.000 £. 600.000.
 - Per mancanza di tessera sanitaria £.50.000 £.300.000.
- d) Per aver abusivamente ceduto ad altri l'autorizzazione conseguita:
- £.100.000= £.600.000=
- e) Per trasferimento dell'attività o ampliamento abusivo:
- Senza istanza £.100.000= £.600.000=
 - Con istanza, ma senza autorizzazione £. 50.000= £.300.000=
- f) Per non aver rispettato l'orario
- £.50.000= £.300.000=
- g) Per non aver rispettato quanto previsto dagli artt. 10(comma 1) e 19 del presente regolamento
- Per ciascuna infrazione £.50.000= £.300.000=
- h) Per non aver comunicato le notizie previste dal presente regolamento,all'art.13 comma 1°
- £.50.000= £. 300.000=

ART.20

Attività abusive

1. L'organo Competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione ,ovvero in difformità della stessa ,disponendo altresì' la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito,l'Organo Competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ART.21

Norme transitorie

1. Coloro che sono in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività anche se i locali non rispondono completamente ai requisiti strutturali di cui all'Art. 15 punto 3.
2. Anche per questi,però,nel caso di trasferimento,ampliamento e cessione di attività,(salvo il caso di successione ereditaria),il richiedente è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dal presente regolamento.

3. Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento di parrucchiere uomo o parrucchiere donna, i titolari hanno facoltà di esercitare sia sull'uomo che sulla donna, purchè in possesso della relativa qualifica professionale, facendo espressa richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui all'Art.15).
4. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio delle attività considerate mestieri affini, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 14.02.1963, n° 161 e successive modifiche e integrazioni, possono presentare apposita istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'Art. 1 della Legge 4.1.1990 n°1, purchè in possesso della relativa qualifica professionale e salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui all'Art.15.
5. Le richieste pervenute all'ente entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere intese come presentate contemporaneamente. In tal caso dovranno essere esaminate secondo il seguente ordine di priorità:
 - Richieste di trasferimento,
 - Richieste presentate da soggetti che, da più tempo sono in possesso della qualificazione professionale (nel caso di società viene fatta la media fra i soggetti di cui è necessaria la qualificazione e, in tal caso, viene considerata fra essi, l'anzianità media di qualificazione),
 - Richieste presentate da soggetti più anziani di età (in caso di società, viene considerata l'età media dei soci).
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il provvedimento di rilascio o diniego motivato dovrà essere notificato all'interessato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.
7. In attesa di un appropriato inquadramento generale, tutti coloro che intendono svolgere attività di tatuatore e/o piercing, devono richiedere autorizzazione ai sensi del presente regolamento, poiché trattasi di attività equiparabili transitoriamente ai mestieri affini, trattandosi di adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazione di carattere medico-curativo-sanitario.

ART.22

Abrogazione norme precedenti.

1. E' abrogato il Regolamento Comunale adottato con deliberazioni Consiliari n. 38 del 21.05.1992 e n.22 del 26.02.1998

SEGUE PLANIMETRIA